

Novara, 23 settembre 2021

Spett.Le
CLIENTE

**Accesso ai luoghi di lavoro
Certificazione verde (cd green pass)
DL 127 del 21.9.2021**

Formuliamo la presente allo scopo di confermare che per il periodo dal **15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, l'accesso al luogo di lavoro sarà consentito solo al personale in possesso di certificazione verde (compresi soci, amministratori, lavoratori autonomi, fornitori, ecc.)**.

I lavoratori sprovvisti di certificazione verde, dal 15 ottobre 2021 saranno considerati assenti fino al rilascio della certificazione verde, ovvero fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con la conservazione del posto di lavoro.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti è altresì consentito sospendere il rapporto di lavoro, dopo 5 giorni di assenza, per la durata dell'eventuale contratto a termine stipulato per la sostituzione (iniziale di 10 giorni, prorogabile fino al 31 dicembre 2021), anche in caso di successiva esibizione della certificazione verde.

Sono esenti dall'obbligo di certificazione verde, le persone esonerate dalla campagna vaccinale, tramite idoneo certificato medico.

Qualora riteniate opportuno già avviare le attività di controllo, obbligatorie dopo il 15 ottobre 2021, trasmettiamo bozza della comunicazione, da affiggere in bacheca ovvero da consegnare ai lavoratori.

La verifica della validità della certificazione verde può essere effettuata tramite l'applicativo "VerificaC19" (<https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US> ovvero <https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117>), fruibile via smartphone.

In attesa della pubblicazione delle linee guida ministeriali sulle attività di controllo ed eventuali possibilità di raccolta dati suggeriamo, in questa fase preliminare, di conservare in via riservata la lista dei lavoratori per i quali è già stato effettuato il controllo della certificazione stessa.

A tale scopo ricordiamo che le certificazioni verdi hanno le seguenti validità:

- con vaccino 12 mesi;
- a seguito guarigione da Covid 6 mesi;
- con tampone antigenico (rapido) 48 ore;
- con tampone molecolare 72 ore.

Precisiamo che in caso di verifica da parte degli organi ispettivi, sono previste le seguenti sanzioni:

- accesso al luogo di lavoro sprovvisti di certificazione verde da euro 600 a euro 1.500, a carico del lavoratore;
- datori di lavoro che non organizzano attività di controllo da euro 400 a euro 1.000.

Ci riserviamo ulteriori comunicazioni non appena note le linee guida.

A disposizione per eventuali maggiori informazioni, porgiamo cordiali saluti.

CL SYSTEM CONSULENZA SRL STP

Allegati:

- bozza comunicazione

(SU CARTA INTESTATA AZIENDA)

_____ , _____
Egr. Sig. / Gent. Sig.ra

**Accesso ai luoghi di lavoro
Certificazione verde (cd green pass)
DL 127 del 21.9.2021**

Formuliamo la presente allo scopo di confermare che, con decorrenza **15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l'accesso al luogo di lavoro sarà consentito solo in presenza di certificazione verde (cd green pass).**

Al fine di agevolare le attività di controllo, Vi preghiamo pertanto di esibire copia della certificazione verde, entro tale data a _____, affinché ne verifichi la validità.

Preghiamo coloro che fossero esentati dalla campagna vaccinale e, di conseguenza, dall'obbligo della certificazione verde, di fornire la relativa documentazione medica di esonero.

I dati verranno raccolti in forma riservata, nel rispetto della disciplina vigente.

A tale scopo ricordiamo che le certificazioni verdi hanno le seguenti validità:

- con vaccino 12 mesi;
- a seguito guarigione da Covid 6 mesi;
- con tampone antigenico (rapido) 48 ore;
- con tampone molecolare 72 ore.

Precisiamo inoltre che, dopo il 15 ottobre 2021:

- i lavoratori sprovvisti di certificazione verde saranno considerati assenti fino al rilascio del documento, ovvero fino al 31 dicembre 2021, con conservazione del posto di lavoro;
- l'accesso al luogo di lavoro sprovvisti di certificazione verde, comporta il rischio, in caso di verifica da parte degli organi di vigilanza, della sanzione da euro 600 a euro 1.500, a carico del lavoratore.

Certi della Vostra collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
